

PROTOCOLLO INVESTIGATIVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Tra Tribunale di Massa, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Massa Carrara, Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, INPS di Massa Carrara, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Associazione Concorsualisti di Massa Carrara.

Premessa.

Il presente protocollo, promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa con la collaborazione di tutti i firmatari, si propone l'obiettivo di fornire linee guida riferite alle attività di indagine aventi ad oggetto i reati di cui al R.D. 16/3/1942 n. 267, fattispecie incriminatrici oggi trasfuse nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (artt. 322 e sgg. CCII, già artt. 216 e sgg. L.F.), in ottica di collaborazione e di sinergia operativa tra i firmatari.

In base all'attuale Progetto Organizzativo dell'ufficio di Procura, i reati e i connessi affari civili in materia fallimentare rientrano tra le attribuzioni del Gruppo di Lavoro n. 4, cui sono assegnati due magistrati. Ai magistrati dello stesso gruppo sono, inoltre, abbinati i due ufficiali di P.G. appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che esauriscono l'intero organico della Sezione.

Dal relativo rilevamento statistico dell'ultimo triennio, su cui peraltro ha significativamente inciso l'emergenza pandemica, emerge che:

- nel periodo dal 16/5/2019 al 15/5/2020 sono stati iscritti a modello 21 n. 36 procedimenti;
- nel periodo dal 16/5/2020 al 15/5/2021 sono stati iscritti a modello 21 n. 32 procedimenti;
- nel periodo dal 16/5/2021 al 15/5/2022 sono stati iscritti a modello 21 n. 31 procedimenti.

Allo scopo di assicurare il tempestivo ed efficace svolgimento delle indagini nei casi in cui emergano profili di responsabilità penale nell'ambito delle procedure concorsuali e di preservare l'effettiva possibilità del curatore di costituirsi parte civile in relazione ai limiti temporali derivanti dalla disciplina sulla ragionevole durata del processo con riferimento ai procedimenti di fallimento e liquidazione giudiziale, vengono redatte le seguenti linee guida, anche tenendo conto delle novità apportate dal legislatore con l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e d'insolvenza, D.Lgs. 14/2019.

Difatti, tale testo normativo introduce una profonda innovazione della disciplina concorsuale.

1. La richiesta del Pubblico Ministero.

L'autorità giudiziaria ha un ruolo fondamentale ai fini della tempestiva emersione della crisi, posto che sin dal 2006 la legge fallimentare stabilisce che: il giudice civile segnali al pubblico ministero gli indici di insolvenza palesatisi nel corso dei procedimenti civili (art.7 n.2 R.D.

16/3/1942 n. 267) e che il pubblico ministero presenti richiesta di fallimento ove ravvisi l'insolvenza dell'imprenditore (art. 6, co. 1 R.D. cit.).

Inoltre, il legislatore del 2006, superando precedenti questioni interpretative sul punto, aveva inteso tipizzare, ai sensi del successivo art. 7 n. 1 R.D. cit., le ipotesi di legittimazione ad agire da parte del Pm, riferendole ai casi in cui l'insolvenza risultasse nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, oppure dalla segnalazione proveniente dal giudice (rif. art. 331, comma quarto c.p.p.) che la avesse rilevata nel corso di un procedimento civile.

La giurisprudenza di legittimità, in un percorso evolutivo di interpretazione, aveva già inteso superare una lettura restrittiva del testo dell'art. 7 Legge Fallimentare, ammettendo che le richieste di fallimento del pubblico ministero potessero fondarsi anche su segnalazioni provenienti da creditori pubblici o su esposti presentati da soggetti privati, come ad esempio amministratori dissenzienti, organi di controllo di società o lavoratori dipendenti (vds. infra).

La materia è stata adesso significativamente incisa, in maniera da tenere anche conto dell'elaborazione giurisprudenziale intervenuta, dalle nuove disposizioni contenute nel Codice della Crisi d'Impresa.

L'art. 38 comma 2 CCII prevede che ogni autorità giudiziaria che rilevi insolvenza nel corso di un procedimento ha obbligo di segnalarlo al pubblico ministero.

L'Ufficio del pubblico ministero è, per parte sua, legittimato a ricorrere al Tribunale per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (già dichiarazione di fallimento) ex art. 37 comma 2 CCII.

Il successivo art. 38 CCII dispone, al comma 1, che il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale "in ogni caso" (rif. art. 38 comma 1 CCII) in cui abbia comunque notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, e ciò nella prospettiva di un ampliamento della legittimazione sulla base di un riconosciuto interesse pubblico sottostante. Invero, le norme che prevedono la segnalazione al pubblico ministero dell'insolvenza emersa nel corso dei procedimenti trattati e l'iniziativa di quest'ultimo sono funzionali non solo alla tempestiva emersione e alla salvaguardia dei valori aziendali, ma, in ottica pubblicistica, anche alla tutela dell'ordinato assetto del sistema economico.

In tal senso, particolare rilevanza è da attribuirsi ai procedimenti in fase di indagine relativi ai c.d. reati spia.

E' al riguardo in generale da premettere che, ove l'insolvenza risulti da procedimento penale, il Pm non possa essere vincolato, nell'utilizzo degli atti a sostegno della propria richiesta, dai limiti di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p., posto che deve essergli attribuito il potere di decidere quando, per fini processuali, un atto possa essere conosciuto dall'indagato. Del resto, a ragionare diversamente, la doverosa iniziativa del pubblico ministero finirebbe con l'essere paralizzata, o perlomeno ostacolata, dai divieti di cui all'art. 329 c.p.p. .

Tra i c.d. reati spia rientrano, con elencazione meramente esemplificativa, i procedimenti iscritti per i reati di cui:

- ad esposti o segnalazioni da parte di sindaci o singoli esponenti dell'organo sindacale, gravati, ai sensi del nuovo art. 2086 c.c. e dalle norme contenute nel titolo III del codice

della crisi, da un maggiore rischio di azioni di responsabilità in caso di mancata iniziativa degli amministratori per l'accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

- agli artt. 10 bis e 10 ter D.L.vo 74/2000, in presenza di contestazioni reiterate e/o per importi superiori ad euro 500.000,00. In questi casi il Comando GdF Massa Carrara e l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara si impegnano a corredare le relative CNR con l'elencazione dei debiti d'impresa complessivamente maturati e con precisazione della sorte di eventuali precedenti rateizzazioni;
- agli altri reati previsti dal D.L.vo 74/2000, e particolarmente a quello di cui all'art. 10 quater D.L.vo 74/2000, quando trattasi di importi superiori ad euro 500.000,00;
- all'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 463/1983, nei quali l'I.N.P.S. si impegna a segnalare, in base a dati estrapolabili dai sistemi informativi, le ipotesi di impresa che ab origine abbia omesso i relativi pagamenti e quelli in cui il debito complessivamente considerato superi i 500.000,00 euro;
- all'art. 640 c.p. in caso di pluralità di segnalazioni di inadempimento provenienti da dipendenti, clienti, fornitori o dipendenti;
- all'art. 646 c.p. riferiti a beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;
- in generale, in presenza di ripetute segnalazioni di: inadempimenti in capo alla stessa impresa; esistenza di protesti; ripetuto omesso versamento delle imposte dovute; impossibilità sopravvenuta per il creditore di contattare l'imprenditore; mancato rimborso di finanziamenti; mancata corresponsione di emolumenti; sistematico omesso versamento di ritenute; chiusura dei locali in cui si svolgeva l'attività societaria prima di aver soddisfatto le obbligazioni assunte; notizia di crediti in sofferenza Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Come si anticipava, il secondo comma del citato art. 38 CCII prevede, ulteriormente, che "l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero". Nella sua lata formulazione la norma configura un generale potere-dovere di segnalazione non più soltanto in capo al giudice civile e penale, ma anche in riferimento al giudice amministrativo e al giudice tributario.

Quanto alla rilevazione dell'insolvenza nel corso di un giudizio civile mette subito conto osservare come non sia più prevista la possibilità per il Tribunale di dichiarare il fallimento d'ufficio, onde l'iniziativa della parte pubblica si rende necessaria, in un'ottica di bilanciamento, al fine di dar corso alla procedura a seguito della segnalazione qualificata da parte del giudice.

La locuzione "giudizio civile" deve pacificamente ritenersi comprensiva anche dell'eventuale ipotesi di desistenza al ricorso per la liquidazione giudiziale da parte del/i creditore/i istante/i. Il Tribunale, sezione procedure concorsuali, allegherà alla segnalazione il materiale probatorio acquisito, a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, di cui all'art. 42 CCII: in particolare, dal Registro delle imprese: a. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; b. la visura storica; c. gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda relativi alla parte resistente; dall'Agenzia delle entrate: a. le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti; b. l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti; relativi alla

parte resistente; dall'Agenzia entrate riscossione: a. debiti scaduti iscritti a ruolo, b. procedure cautelari quali fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili, c. procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, d. procedure di definizione agevolata quali ad esempio "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"; dall'Istituto nazionale di previdenza sociale: a. le informazioni relative ai debiti vantati verso il debitore a titolo di contributi relativi alla parte resistente. Tanto allo scopo di segnalare, poi, all'Ufficio del pubblico ministero eventuali risultanze in forza delle quali paia emergere il *fumus* di una più generale incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (rif. pure art. 2, comma 1 lett. b CCII).

Eguali segnalazioni da parte del Tribunale poi potranno seguire all'esito della riscontrata pendenza di più procedimenti esecutivi a carico della stessa impresa (essendo al riguardo utile la stampa periodica del ruolo ordinata per nome della parte debitrice), oppure in caso di crediti risultanti dalla procedura esecutiva per importi complessivamente superiori ad euro 200.000,00.

Inoltre, in caso di contenzioso in materia di lavoro, laddove si tratti, avuto riguardo alle complessive emergenze del caso concreto ed in assenza di contestazioni da parte del datore di lavoro, di reiterate e prolungate mancate corrisposizioni di retribuzioni ovvero di ripetuti mancati pagamenti del trattamento di fine rapporto, ovvero ancora di ripetute omissioni contributive.

Ancora, da parte del giudice delle locazioni, posto che una delle più gravi e frequenti manifestazioni di insolvenza è costituita dal mancato pagamento dei canoni di locazione, specie ove alla procedura di sfratto per morosità consegua la perdita della disponibilità dei locali in cui l'impresa operava.

Ulteriormente, nel caso di ricorso ex art. 492-bis c.p.c. per credito di valore non inferiore ad euro 100.000,00.

Infine, nei procedimenti monitori, nel caso di ricorsi per decreto ingiuntivo, particolarmente ove corredati da richieste di concessione della provvisoria esecuzione motivate da pericolo nel ritardo, ovvero in caso di piano di rientro non osservato.

Quanto ai creditori pubblici, l'Agenzia delle Entrate di Massa-Carrara e l'INPS di Massa-Carrara si impegnano a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, alla Procura della Repubblica di Massa l'elenco delle imprese che abbiano posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili superiori ad euro 500.000 (cifra da intendersi riferita a tutti i debiti iscritti a ruolo, non rateizzati, non rottamati ovvero con rateizzazioni non rispettate) maturate, in tutto o in parte, nel biennio antecedente la data della comunicazione stessa; altresì, ad indicare in ogni caso negli elenchi di cui sopra le imprese che ab origine mai abbiano provveduto ad adempiere i propri obblighi fiscali o contributivi.

La Camera di Commercio Toscana Nord Ovest si impegna a comunicare trimestralmente, (entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno), alla Procura della Repubblica di Massa l'elenco delle imprese cancellate, aventi sede legale e/o principale operativa in questa Provincia, al fine di verificare, tramite successivo inoltro all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, quali di esse presentino rilevanti debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali Capita, infatti, che società usualmente amministrate da prestanome vengano in breve tempo cancellate dal registro delle imprese per impedirne la dichiarazione di fallimento ovvero di apertura della

liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 33 CCII (già art. 10 L. Fall.), decorso un anno dalla cancellazione. Tale fenomeno consente di assicurare l'impunità per gravi condotte causative di dissesti a catena, che possono raggiungere anche valori molto importanti in ragione della sostanziale unicità dell'attività d'impresa e considerando quindi la somma dei debiti erariali e previdenziali delle singole società di volta in volta succedutesi dopo la dismissione della precedente.

Allo stesso modo, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest si impegna a comunicare annualmente, entro il 30 ottobre, l'elenco delle società di capitali inattive, aventi sede legale e/o principale operativa in questa Provincia, le quali abbiano omesso nell'ultimo triennio il deposito dei bilanci.

In tutti questi casi è di tutta evidenza che la tempestività della richiesta da parte del pubblico ministero è funzionale alla concreta possibilità di recupero di attivo e non è sempre surrogabile da iniziative da parte di privati creditori i quali, per difetto d'informazione o per strategie d'impresa, potrebbero non coltivare azioni giudiziali in tal senso.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'Ufficio, i Pm assegnatari dei procedimenti relativi ai c.d. reati-spia provvederanno a segnalare direttamente al procuratore la possibile insolvenza ai fini delle successive determinazioni e dell'eventuale assegnazione ai colleghi del gruppo specialistico n. 4, in automatico e come da progetto organizzativo, di nuovo procedimento da iscriversi al registro modello 45 finalizzato a sviluppare gli accertamenti su tale specifica circostanza e ad assumere eventuali determinazioni conseguenti. Egualmente, in caso di segnalazione proveniente dall'I.N.P.S. ovvero dall'Agenzia delle Entrate, ovvero in ogni residuo caso di segnalazione di possibile situazione di insolvenza in capo ad imprese, il procuratore potrà procedere alla iscrizione di nuovo procedimento da iscriversi al registro modello 45 che assegnerà ai colleghi del gruppo specialistico n. 4, in automatico e come da progetto organizzativo, finalizzato a sviluppare gli accertamenti su tale specifica circostanza e ad assumere eventuali determinazioni conseguenti.

In particolare, secondo quanto già oggetto di direttiva interna della Procura della Repubblica di Massa (Prot. Int. n. 20/2022 del 4/2/2022), ove sia necessario un approfondimento investigativo, finalizzato alla verifica di un effettivo stato di insolvenza ai fini delle iniziative di cui agli artt. 37 comma 2 ovvero 38 comma 1 CCII, potrà essere delegata alla Guardia di Finanza l'attività investigativa volta ad appurare se si tratti di una situazione di momentanea difficoltà dell'impresa ovvero, piuttosto, di una situazione di irreversibile crisi per effetto della quale l'impresa stessa non sia più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Al riguardo la Cassazione (sez. U., 13/3/2001 n. 115) ha precisato che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di liquidazione giudiziale si realizza in una situazione di impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (rif., oggi, art. 2, comma 1 lett. b) CCII).

All'accertamento dello stato di insolvenza consegue, per il pubblico ministero, l'obbligo di presentare ricorso al Tribunale per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di una competenza rientrante negli affari civili, ciò da cui deriva che l'obbligo della presentazione

del ricorso permane anche nel caso in cui dagli accertamenti fino al quel momento eseguiti non siano emerse condotte costitutive di reato.

Anche in base ad indicazioni recentemente fornite dal C.S.M., è in ogni caso opportuno, al fine di non richiedere fallimenti nei confronti di imprese c.d. sotto-soglia (art. 2, comma 1, lett. d, CCII) che il ricorso sia corredato da:

- a) visura camerale e ultimi tre bilanci depositati;
- b) carico erariale presso l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate-riscossione, con l'accortezza di richiedere non solo i debiti iscritti a ruolo, ma anche verificando la presenza di accesso alla rateizzazione e la conseguente regolarità nel pagamento delle rate;
- c) presenza di procedure esecutive e precedenti istanze di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale.

Nei casi dubbi potranno essere richieste informazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia circa eventuali debiti in sofferenza nei confronti di istituti di credito.

2. L'Intervento del pubblico ministero.

A seguito della presentazione del ricorso, è necessario che il Pm ricorrente partecipi alle udienze allo scopo di adottare le iniziative conseguenti alle eventuali controdeduzioni dell'impresa.

Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Massa convengono, allo scopo, sull'opportunità, in linea di principio, di concentrare quanto più possibile nella giornata di venerdì la fissazione delle udienze per la trattazione dei ricorsi presentati dal pubblico ministero in maniera da consentire l'effettivo intervento del Pm titolare del procedimento o, in caso di suo impedimento, dell'altro collega facente parte del gruppo specialistico n. 4. Allo stesso modo, al fine di agevolare il potere del Pm di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (vds. infra) si conviene di fissare le relative udienze, negli opportuni casi, tendenzialmente nella giornata di venerdì.

3. Le proposte di concordato e gli accordi di ristrutturazione.

Il terzo comma dell'art. 38 CCII prevede, appunto, che il pubblico ministero "può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza", vale a dire, oltre ai procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale promossi da altri soggetti, nei procedimenti di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione. Tanto sia per interloquire in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti ovvero per individuare eventuali atti in frode, sia per formulare, in caso di inammissibilità, revoca o comunque mancata omologazione e in presenza di una situazione d'insolvenza, richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, non potendo il Tribunale dichiarare l'apertura di una liquidazione giudiziale d'ufficio.

Peculiare rilievo, quindi, sempre nell'ottica della tempestiva emersione dell'insolvenza, assume l'intervento del pubblico ministero nei procedimenti relativi alle proposte di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione, spesso proposti in situazione in

realtà già di decozione quando non a seguito di già avvenuta presentazione di richiesta di liquidazione giudiziale da parte di creditori. Ciò, sovente, previo deposito del ricorso per la concessione dei termini ex art. 44 comma 1 lett. a) D. Lgs. 14/2019 (c.d. concordato preventivo con riserva). In tali ipotesi occorre evitare che la mancata presentazione nei termini di proposta di concordato ovvero di accordo di ristrutturazione si risolva, in una con la conseguente inammissibilità delle relative procedure, in un aggravio di dissesto ove, pur in presenza di situazione di insolvenza, il pubblico ministero non adotti le iniziative necessarie.

A tale scopo, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede comunicazioni al pubblico ministero, il quale, esaminata la proposta di concordato o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione può, in caso di rilevate criticità, chiedere al debitore le necessarie integrazioni o, addirittura, ricorrere per la declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale, in presenza dei relativi presupposti (artt. 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 87 CCII).

A seguito delle comunicazioni di cui sopra, ovvero al deposito di iniziativa anche presso questo Ufficio da parte del debitore di ricorso per concessione termini ovvero di proposta di concordato, verrà quindi iscritto un procedimento al registro modello 45 assegnato, in base a criteri automatici e come da progetto organizzativo, a magistrato facente parte del gruppo specialistico n. 4.

Giova ricordare che, in ragione alla preferenza accordata dal legislatore alle procedure alternative alla liquidazione giudiziale, fino alla scadenza del termine di presentazione della proposta concordataria ovvero fino alla revoca del termine in precedenza concesso, il ricorso per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale non può essere deciso.

Nondimeno, da un punto di vista operativo, è opportuno che il pubblico ministero, accertati i presupposti dell'insolvenza, si attivi comunque senza attendere la scadenza o la revoca del termine. Ciò allo scopo di mettere in condizione il Tribunale di provvedere immediatamente dopo avere deciso negativamente in ordine alla proposta di concordato o agli accordi di ristrutturazione.

Recita, al riguardo, l'art. 7 comma 3 CCII "Fermo le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2".

In definitiva, sempre da un punto di vista operativo, il magistrato specializzato assegnatario del procedimento, provvederà, con la collaborazione della Guardia di Finanza, ad esaminare la relazione dell'attestatore al fine di evidenziare situazioni di criticità immediatamente percepibili ex ante in termini di concreta idoneità e fattibilità. Si può fare esemplificativamente riferimento, al riguardo, a indicazione di valori di cespiti immobiliari palesemente difforni rispetto a quelli attribuibili concretamente in base al mercato, ovvero all'indicazione di poste debitorie con Erario o Enti Previdenziali difforni da quelle reali. Tuttavia, sempre nell'ottica del favor legislativo per le procedure dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale, è opportuno che il Pm esamini attentamente, prima di determinarsi, se le criticità riscontrate siano o meno superabili tramite l'aggiunta di ulteriori risorse o garanzie.

Nell'ambito dell'intervento del Pm occorre aver riguardo alla possibile emersione di atti in frode consistenti – oltre che nell'occultamento o nella dissimulazione dell'attivo ovvero

nell'esposizione di passività inesistenti – in quegli atti pregiudizievoli ai creditori integranti c.d. abuso del diritto, siccome funzionalmente correlati alla domanda di concordato, ovvero in quegli atti pregiudizievoli anche risalenti e la cui mancata esposizione è suscettiva di viziare il consenso dei creditori medesimi, ovvero ancora nella mancata esposizione di poste debitorie (es. debiti per azioni recuperatorie o per azioni risarcitorie conseguenti a mala gestio). Naturalmente, l'esposizione di condotte penalmente rilevanti nell'ambito della procedura regolativa della crisi d'impresa non ne esclude la natura di *notitia criminis*.

Emergendo elementi indiziari di condotte penalmente rilevanti in danno dei creditori, il pubblico ministero deve aprire contestualmente un procedimento penale per bancarotta fraudolenta (art. 341; 346 CCII), allo scopo di avviare le investigazioni necessarie, i cui esiti potranno poi essere riversati nell'ambito del procedimento di concordato preventivo ferma restando l'autonomia del procedimento penale.

Va, al proposito, ulteriormente considerato che la disciplina di cui all'art. 341 CCII si applica anche agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, alle convenzioni di moratoria nonché agli accordi di ristrutturazione omologati in assenza di adesione dell'Agenzia delle Entrate quando il Tribunale ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili (c.d. *cram down*).

Il problema principale è che nei procedimenti di concordato non è prevista una norma analoga a quella di cui all'art. 130 CCII (già art. 33 L. Fall.) che prevede il deposito da parte del curatore di relazione finalizzata ad individuare le cause del dissesto ed eventuali responsabilità.

Tuttavia l'art. 92 CCII (già l'art. 165 L. Fall.) prevede che “il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”. Inoltre, il commissario giudiziale riferisce con specifico esposto fatti di potenziale rilevanza penale. Al riguardo, il Pm potrà anche, in funzione sollecitatoria, indirizzare al commissario giudiziale richiesta in tal senso.

In forza del disposto di cui all'art. 105 CCII (già all'art. 172 L. Fall.) vi è poi la possibilità per il commissario giudiziale, in sede di dovuta analisi comparativa tra la proposta concordataria e quanto in alternativa potrebbero ricevere i creditori a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità o di azioni revocatorie e/o recuperatorie, di evidenziare profili di mala gestio potenzialmente suscettivi di integrare fattispecie penalmente rilevanti. Il caso tipico è quello del falso in bilancio finalizzato all'occultamento della perdita di capitale. Come noto, peraltro, l'interruzione della procedura concordataria per effetto della revoca dell'ammissione è prevista solo per i casi di atti in frode (art. 106 CCII, già art. 173 L. Fall.), residuando diversamente la coesistenza tra la procedura concordataria e il procedimento penale per reati di bancarotta.

Infine, sempre secondo il dettato dell'art. 106 CCII (già art. 173 L. Fall.), pure la falsità dell'attestazione (da riferirsi sia al piano che ai documenti ad esso allegati) in ordine alla esposizione dei dati ovvero alla fattibilità del piano determina il venir meno dell'ammissibilità della procedura di concordato e conseguente possibilità di declaratoria di fallimento o di liquidazione giudiziale. La falsità è penalmente sanzionata dall'art. 341 CCII (già art. 236 bis L. Fall.), fattispecie in cui la componente valutativa è da riguardarsi alla luce dei rigorosi presupposti indicati dalla giurisprudenza (cfr., al riguardo, C. Sez. V, Sentenza n. 18521 del 13/1/2020 Rv 279046-02 “il giudice ha l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla

luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa.)

4. La fase di pendenza della richiesta della dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (o dichiarazione di fallimento).

L'art. 346 CCII (già art. 238 L. Fall.) prevede, al comma primo, che l'azione penale per i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice sia esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 49 CCII, la quale costituisce condizione obiettiva di punibilità.

Nondimeno, il comma secondo dell'art. 346 CCII prevede che l'azione penale possa essere esercitata anche prima della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento quando il Pm abbia presentato la richiesta di cui all'art. 38 CCI e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi.

Tuttavia, ove in effetti si esercitasse l'azione penale per reati di bancarotta prima della dichiarazione di fallimento, il giudice investito del processo dovrebbe necessariamente rilevare l'assenza di un elemento essenziale della fattispecie tipica.

Sembra allora inevitabile dovere interpretare il testo richiamato nel senso che il Pm, in pendenza di domanda di declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale, possa e debba agire al fine di scongiurare le conseguenze negative delle condotte in corso, allo scopo svolgendo le necessarie indagini preliminari.

Al riguardo, la Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 4191 del 15/10/1993) si è pronunciata – con riguardo alla precedente disposizione di cui all'art. 238 del R.D. 16/3/1942 n. 267 – affermando che deve ritenersi possibile l'applicazione di misure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari canoni normativi, tenendosi anche conto delle eventuali opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma senza che la sola esistenza di tali opposizioni possa essere di per sé considerata come incompatibile con la presenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma primo, c.p.p. .

Eguali principi valgono in tema di misure cautelari reali. In tal senso la Cassazione (cfr. Sez. V, Sentenza n. 43871 del 9/11/2005) ha precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta, è legittima l'ordinanza che applica la misura cautelare del sequestro preventivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 legge fallimentare consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento.

5. La sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale (o di dichiarazione di fallimento) e le richieste al curatore fallimentare.

In seguito alla comunicazione da parte del Tribunale della sentenza dichiarativa di fallimento, si procede a iscrizione sul registro modello 45 con assegnazione in automatico al gruppo n. 4 .

Nel caso in cui la sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale sia resa a seguito di richiesta del Pm che abbia già svolto indagini al fine di accertare lo stato di insolvenza, il medesimo Pm sarà assegnatario del procedimento conseguente l'accoglimento da parte del Tribunale Fallimentare della richiesta di cui agli artt. 37 e 38 CCII.

Recependo indicazioni già adottate da vari Uffici giudiziari in via di prassi, la nuova disciplina di cui all'art. 130 CCII prevede il deposito, da parte del curatore, di una prima relazione nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento, mentre il termine per il deposito della relazione definitiva è fissato al sessantesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo.

Anche in base alle prime indicazioni operative fornite dal CSM, pare opportuno che il curatore, nella c.d. pre-relazione, in ragione del breve termine entro il quale deve essere redatta, fornisca schematiche notizie circa le cause del dissesto, l'attività fino a quel momento compiuta con particolare riferimento a quella finalizzata al recupero della documentazione contabile e dell'attivo, nonché segnalazione in ordine all'eventuale necessità di atti urgenti d'intervento del pubblico ministero in riferimento ad attività distrattive da parte del fallito.

Inoltre, l'art. 49 comma 3 CCII prevede, per il curatore, la possibilità di accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, all'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. 78/2010, alla richiesta della documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari ed alla richiesta ai fornitori e ai clienti delle schede contabili relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Quanto sopra può rivelarsi decisivo - nel caso di mancato rinvenimento, ovvero di parziale rinvenimento, della documentazione contabile - ai fini della ricostruzione delle cause del dissesto e dell'accertamento di eventuali condotte distrattive aventi ad oggetto beni appartenuti alla fallita.

Pare in ogni caso opportuno, salve ovviamente eventuali ulteriori richieste di notizie suggerite dalla specificità del caso concreto, che il Pm titolare avvii interlocuzione col curatore fallimentare al fine di assicurare l'acquisizione al procedimento, mediante le successive relazioni di cui all'art. 130 CCII (già art. 33 L. Fall.), della documentazione e dei dati che seguono:

- a) Cause del fallimento;
- b) Complete generalità degli amministratori, con indicazione dei periodi in cui hanno ricoperto la carica;
- c) Segnalazione di eventuali anomalie legate a cariche di amministrazione ricoperte dalla stessa persona fisica in un numero elevato di società;
- d) Indicazione della sede legale e di eventuali sedi operative;
- e) Indicazione dei rapporti bancari di cui la fallita era titolare;
- f) Indicazione del periodo di effettiva operatività dell'impresa poi fallita;
- g) Indicazione del periodo a partire dal quale l'impresa possa essere considerata in stato di dissesto e relativi elementi a supporto;
- h) Verbali di interrogatorio del fallito, unitamente ad eventuali memorie o documenti prodotti;
- i) Eventuale audizione di dipendenti della impresa fallita o di altre persone;
- j) Indicazione di eventuali elementi acquisiti in ordine all'esistenza di amministratori di fatto;
- k) Indicazione e specificazione di eventuali cointeressenze gestionali, anche in via di mero fatto, tra la fallita ed altre imprese con le quali siano intercorsi rapporti commerciali;

- l) Eventuale sussistenza di declaratorie di fallimento riferite a taluna delle altre imprese con cui si siano registrate, anche in via di mero fatto, cointeressenze gestionali rispetto alla fallita, essendo in tal caso utile interlocuzione tra i diversi curatori interessati;
- m) Visura camerale storica, a far data dalla costituzione della società fallita;
- n) Copia dell'ultimo bilancio ritualmente depositato;
- o) Verbali di inventario;
- p) Ammontare dell'attivo accertato, distinto per beni (mobili e immobili) e per crediti, precisandosi, per i primi, se i valori siano correttamente riportati in bilancio e, per i secondi, l'effettiva esigibilità;
- q) Indicazione delle eventuali domande di insinuazione al passivo riferite a crediti erariali, precisandosi per quali importi complessivi ed in relazione a quali annualità di imposta;
- r) L'ammontare del passivo accertato e i creditori ammessi;
- s) In presenza di debiti erariali, occultamento dell'attivo risultante dagli avvisi di accertamento;
- t) Eventuale discrasia tra il passivo denunciato e quello accertato e relative ragioni.

6. Bancarotta fraudolenta patrimoniale:

L'incriminazione (art. 322 CCI, già art. 216 L.F.) è posta, come noto, a tutela dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio societario.

Rilevano le condotte di:

- Occultamento; al riguardo il curatore fallimentare dovrà segnalare i beni non rinvenuti e risultanti in contabilità (particolarmente dal libro degli inventari) dei quali l'amministratore abbia ommesso di indicare l'ubicazione ovvero la destinazione nell'interesse dell'impresa; analoghi criteri valgono con riferimento alla cassa contabile; le verifiche andranno estese ai dati risultanti dal P.R.A.; in assenza di attendibili indicazioni contabili riguardo la consistenza e la destinazione dei beni strumentali, precisare se quelli rinvenuti appaiano o meno idonei ad avere completamente esaurito l'attività produttiva pregressa;
- Dissimulazione; rileva, in particolare, l'apparente riferibilità a terzi di beni in realtà facenti parte del patrimonio della fallita (c.d. nascondimento giuridico), anche a mezzo di intestazioni simulate, trasferimenti fiduciari etc. ;
- Dissipazione; consiste nella destinazione dei beni a scopi estranei rispetto all'interesse dell'impresa. Rileva pure il loro eventuale impiego in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. Particolare riguardo dovrà aversi, in caso di debiti contratti con istituti di credito, all'utilizzo delle somme di cui l'impresa abbia beneficiato; egualmente, occorrerà una rigorosa verifica dell'interesse per l'impresa poi fallita in caso di concessione di garanzie (es. fidejussioni, ipoteche) a vantaggio di terzi;

- Distruzione; da intendersi, oltre che in senso materiale, comprensiva anche della dispersione/mancata conservazione dell'avviamento commerciale, con la consapevolezza della deminutio patrimonii e dell'interesse del ceto creditorio di realizzarne il valore in sede di liquidazione;
- Distrazione; si concreta in un distacco, in senso fisico o giuridico, dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versasse o meno in stato di insolvenza. Si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene; il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è infatti un posterius che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta.

Il principio, peraltro, soffre eccezione in riferimento al caso della c.d. bancarotta "riparata" che si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" è onere dell'amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti con finalità reintegrativa e gli atti distrattivi commessi (in tal senso, da ultimo C. Sezione I, sentenza 20 aprile-20 maggio 2022 n. 19887).

Anche l'operazione astrattamente riconducibile ad atti gestionali tipizzati o comunque leciti, qualora però produttiva di effetti volutamente e immediatamente pregiudizievoli sul piano patrimoniale ed in prospettiva per l'interesse dei creditori, costituisce distrazione in presenza di successiva dichiarazione di fallimento.

Giova segnalare, in termini di rilevanza casistica, che la giurisprudenza ritiene (cfr. Sezione V, sentenza 11 aprile-25 maggio 2022 n.20356) che il prelievo di somme a titolo di restituzione di "versamenti operati dai soci in conto capitale", o indicati con altra analoga dizione, integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti a un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di "mutuo" integra la fattispecie della bancarotta preferenziale. Ciò sul fondamento della distinzione, fatta propria dalle Sezioni Unite civili, tra "versamenti in conto capitale" e "finanziamenti a titolo di mutuo" effettuati dai soci; in particolare, i versamenti operati dai soci in conto capitale, pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché «non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società», e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società, e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, fermo restando che tra la società ed i soci può viceversa essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, e che i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), «riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della società»,

connotandosi proprio per la postergazione di detta restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali .

In presenza di "holding", rimanendo intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società infragruppo, la destinazione di risorse da una società all'altra - ledendo anch'essa la garanzia patrimoniale dei creditori, i quali non possono ovviamente far valere le proprie ragioni sulle società collegate alla alienante - si risolve in distrazione penalmente rilevante laddove da tale operazione non seguano vantaggi compensativi per la società poi fallita.

7. Bancarotta documentale.

Il riferimento è al libro giornale, alle schede contabili, al libro degli inventari, ai registri IVA, al libro cespiti ammortizzabili, al libro della contabilità di magazzino, al libro relativo alla gestione del personale, al libro soci, al libro verbali assemblee, al libro verbali del consiglio di amministrazione e al libro verbali del collegio sindacale, alle fatture attive e passive nonché alle eventuali altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

L'oggetto materiale del reato di bancarotta documentale varia, come noto, a seconda che si tratti di impresa individuale o di società commerciale; nel primo caso il riferimento è ai libri ed alle scritture previsti dall'art. 2214 c.c., mentre nel secondo caso, per effetto della punibilità prevista dall'art. 329 CCII (già art. 223 L. Fall.) per amministratori direttori generali e sindaci, vengono in considerazione pure i libri sociali elencati dall'art. 2421 c.c. per le società per azioni; varia, inoltre, a seconda che si tratti di bancarotta fraudolenta ove il riferimento normativo è ai "libri" e alle "altre scritture contabili" ovvero di bancarotta semplice (vds. infra) ove deve trattarsi di libri e scritture "previsti dalla legge". Deriva che la bancarotta fraudolenta documentale può avere per oggetto pure le scritture contabili non obbligatorie, rilevando però, secondo l'interpretazione restrittiva (cfr. Cass. Sez. V, n. 182 del 9/1/2007) preferibile, solo quelle tramite le quali è possibile ricostruire il movimento degli affari o la cui falsificazione incida in via immediata sulla rappresentazione dei fatti di gestione e con esclusione, quindi, di quelle meramente rappresentative di fatti inerenti l'organizzazione interna dell'impresa.

La Cassazione (cfr. Sez. V n. 42568 del 19/6/2018) ha precisato che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare.

Anzitutto, in caso di inosservanza da parte del fallito dell'obbligo di depositare le scritture contabili nel termine previsto dalla legge fallimentare, potrà configurarsi il reato di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 RD 16/3/1942 n. 267. Al riguardo la Cassazione (Sez. V, Sentenza n. 3190 del 16/11/2020) ha precisato che il reato la fattispecie in questione concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 legge fallimentare e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217, comma secondo, legge fallimentare, quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Su tali generali premesse, occorrerà valutare l'eventuale configurabilità del reato di bancarotta documentale, fraudolenta ovvero semplice (art. 323 CCII già art. 217 L.F.). In linea generale può dirsi che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fallimentare, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fallimentare, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

Al riguardo, è necessario che il curatore fallimentare riferisca in ordine alle evenienze che seguono:

- a) quali libri e scritture contabili siano stati acquisiti e quali non siano stati rinvenuti;
- b) in caso di mancato rinvenimento, in tutto o in parte, della contabilità, in ordine all'attività svolta allo scopo di recuperarla;
- c) la data sino alla quale siano stati aggiornati i libri e le scritture contabili.

Ciò onde conclusivamente accertare la concreta possibilità o meno, sulla base di quanto disponibile, di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.

Secondo la Cassazione (Sez. V, Sentenza n. 21028 del 21/2/2020) il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. Più in generale, sul punto specifico la Cassazione (Sez. V, Sentenza n. 1925 del 26/9/2018) è costante nel ritenere che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

Accanto alle ipotesi di sottrazione e distruzione della contabilità, condotte che non pongono particolari problemi interpretativi, il reato di bancarotta fraudolenta documentale incrimina la condotta di falsificazione, in tutto o in parte, di libri o scritture contabili, al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Pur se, sul punto specifico, qualsiasi casistica non potrebbe che risultare incompleta, nondimeno è necessario che la curatela fallimentare segnali eventuali:

- a) consistenze eccessive del dato contabile di cassa, avendo riguardo non solo al dato finale ma alla gestione nel tempo della relativa voce e ad eventuali movimentazioni anomale;
- b) utilizzo della cassa quale contropartita per l'incasso di crediti, vendita di cespiti, prelievi dal c/c tramite assegni o bonifici;
- c) omessa contabilizzazione di conti bancari attivi;

- d) omessa svalutazione di crediti inesigibili;
- e) l'indicazione di fatture da emettere ripetuta in più esercizi con valori fissi o addirittura in progressivo aumento;
- f) omesse registrazioni di incasso di crediti;
- g) svalutazione di crediti o di immobilizzazioni immateriali senza apparenti ragioni giustificative;
- h) discrasie significative tra scritture di chiusura e di apertura nei vari esercizi, particolarmente in riferimento al magazzino;
- i) discrasie tra le merci rinvenute in magazzino e le relative risultanze contabili;
- j) le uscite di danaro con causali implausibili o comunque estranee all'interesse dell'impresa;
- k) i rimborsi ai soci in assenza di precedenti finanziamenti;
- l) gli storni ingiustificati di fatture;
- m) la ripartizione di somme agli amministratori in presenza di situazioni debitorie in sofferenza;
- n) attività aziendale (risultante ad es. dalle insinuazioni al passivo o dalla documentazione bancaria) in epoca, in genere prossima al fallimento, non coperta da adeguata contabilizzazione.

E' in generale opportuno che nella contestazione si indichino specificatamente le scritture di cui si segnali la tenuta omessa, irregolare etc.

8. Altri casi di Bancarotta Semplice.

In riferimento ad eventuali ipotesi di bancarotta semplice occorrerà che il curatore, al caso ed in riferimento all'imprenditore ovvero a taluno dei soggetti indicati nell'art. 330 CCII (già art. 224 L. Fall.), indichi:

- a) eventuali spese personali o familiari eccessive in rapporto alla condizione economica;
- b) consumazione di notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; il riferimento è ad operazioni del tutto aleatorie ovvero economicamente scriteriate le quali abbiano per effetto la diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori. Secondo un orientamento (Cassazione Sez. V, n. 2799 del 22/10/2014), la fattispecie di bancarotta fallimentare semplice per spese personali eccessive, prevista dall'art. 217, comma primo n. 1, legge fallimentare non può essere integrata dall'amministratore di società di capitali, atteso che questi non è legittimato a compiere spese personali, neppure se non eccessive. Il principio pare condivisibile, posta l'autonomia patrimoniale delle società di capitali;
- c) operazioni di grave imprudenza al fine di ritardare il fallimento; trattasi di quelle operazioni, appunto finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria imprudenza, che, secondo la comune logica imprenditoriale, può a volte giustificare il ricorso, da parte dell'imprenditore che versi in situazione di difficoltà economica, ad iniziative coraggiose, da extrema ratio, ma ragionevolmente dotate, naturalmente con logica ex ante, di probabilità di successo;

- d) aggravio del dissesto per effetto di astensione dal richiedere la dichiarazione di fallimento ovvero con altra grave colpa. Presupposto ne è la perdita del capitale in misura di oltre un terzo rispetto al minimo legale (rif. artt. 2446 c.c. e sgg e 2482 bis c.c. e sgg.), evenienza che impone obbligo di ricapitalizzare o di trasformare la società; in caso di inadempimento, la società giuridicamente si scioglie e tuttavia la sanzione penale si applica in tutte quelle ipotesi in cui il prolungamento di fatto delle attività determini aggravio del dissesto. Naturalmente l'aggravio dovrà essere apprezzato in riferimento al momento a partire dal quale la perdita del capitale al di sotto del minimo legale avrebbe imposto, in difetto di ricapitalizzazione, la richiesta di autofallimento. Non è dubbio, inoltre, che occorra investigare il nesso causale tra la mancata istanza del fallimento e l'aumento dell'esposizione debitoria che costituisce evento del reato;
- e) mancata soddisfazione di obbligazioni assunte in precedente concordato preventivo o fallimentare, incriminazione la cui ratio è riferita al fallito recidivo, inadempiente a precedente concordato, sicché (cfr. C. Sez. V n. 4015 dell'1/2/2006) a venire in rilievo è il concordato relativo ad una precedente e distinta procedura concorsuale conseguente a un distinto stato di dissesto rispetto a quello che ha dato luogo al fallimento elemento costitutivo del reato;
- f) omessa tenuta della contabilità nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento; il reato si perfeziona per effetto della mera omessa tenuta o della mera omessa conservazione delle scritture obbligatorie. Trattasi di reato di pericolo presunto e di mera condotta, non rilevando né la possibilità di ricostruire o meno aliunde (es. tramite altre scritture diverse da quelle che devono essere obbligatoriamente tenute) il patrimonio e il movimento degli affari né l'assenza di danno per i creditori; tuttavia altra giurisprudenza (cfr. C. Sez. V, n. 43548 del 18/11/2004) opta per una interpretazione della norma maggiormente rispettoso del principio di offensività nel senso che andrebbe comunque accertata l'idoneità in concreto della condotta a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, identificato nell'ostensibilità del patrimonio dell'imprenditore;
- g) tenuta irregolare o incompleta della contabilità nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento. Valgono le considerazioni precedenti quanto a reato di mera condotta e di pericolo presunto; tuttavia altra giurisprudenza (cfr. C. Sez. V, n. 43548 del 18/11/2004) opta per una interpretazione della norma maggiormente rispettoso del principio di offensività nel senso che andrebbe comunque accertata l'idoneità in concreto della condotta a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, identificato nell'ostensibilità del patrimonio dell'imprenditore; sono da intendersi irregolari le scritture contabili mancanti dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge o dagli usi commerciali, incomplete quelle in cui sia stata omessa l'annotazione di affari o la registrazione di partite.

L'art. 330 CCII (già art. 224 L. Fall.) disciplina la c.d. bancarotta semplice impropria, estendendo ad amministratori, direttori generali sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale la disciplina dettata dall'art. 323 CCII (già art. 217 L. Fall.), analogamente a quanto prevede l'art. 333 (già art. 227 L. Fall.) in riferimento all'istitutore dell'imprenditore. Naturalmente, occorrerà tenere in considerazione il fatto che qui il soggetto attivo amministra per definizione un patrimonio non suo ma della società, sicché (salva eventualmente l'applicabilità dell'art. 328 CCII,

già art. 222 L. Fall., al ricorrere delle condizioni) egli non risponderà del reato ove abbia utilizzato il proprio patrimonio per spese personali eccessive.

Al comma 1 lett. b) dell'art. 330 CCII i medesimi soggetti vengono puniti qualora concorrano a cagionare o aggravare il dissesto societario con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Trattasi di riferimento generico. Esemplificativamente, saranno da segnalare: l'omesso controllo delle valutazioni nella relazione di stima di conferimenti in natura (art. 2343 c.c.); l'omesso adempimento da parte degli amministratori al disposto di cui all'art. 2344 c.c. ove il socio non esegua il pagamento delle quote dovute; l'omessa presa in consegna da parte dei liquidatori dei beni e dei documenti sociali (art. 2277 c.c.); l'esercizio di attività concorrenziale per conto proprio o di terzi da parte degli amministratori (art. 2390 c.c.); l'omessa convocazione di assemblea ex art. 2447 c.c.. Naturalmente, occorre valutare il rapporto di causalità tra l'inosservanza degli obblighi e il dissesto, nel senso che la prima deve aver provocato o concorso a provocare il secondo. E' infine da ritenersi che la condotta non debba essere dolosa, diversamente essendo configurabile il reato di cui all'art. art. 329 CCII (già art. 223, comma 2 n. 2 L. Fall.).

9. La Bancarotta Societaria.

L'art. 329 CCII (già art. 223 L. Fall.) punisce, come noto, al primo comma con le pene stabilite dall'art. 322 CCII (già art. 216 L. Fall.) gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite i quali abbiano commesso fatti di bancarotta fraudolenta, ed analoga funzione estensiva, per i medesimi soggetti, è stabilita per effetto dell'art. 330 CCII (già art. 224 L. Fall.) per i fatti di bancarotta semplice; l'art. 333 CCII (già art. 227 L. Fall.) punisce, invece, l'istitutore dell'imprenditore che abbia commesso fatti di bancarotta fraudolenta e semplice.

Il comma secondo dell'art. 329 CCII (già art. 223 L. Fall.) non si limita invece a svolgere una funzione meramente estensiva ma prevede nuove figure di reato (cd. bancarotta impropria).

In particolare, al n. 1 è contemplato l'aver cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c. Per effetto della riscrittura del testo operata con l'art. 4 D.Lg. 11/4/2002 n. 61, il reato non deve più qualificarsi come di pericolo ma di danno, costituendone evento l'aggravio del dissesto; inoltre, (cfr. Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009 Rv. 244488) il delitto di che trattasi è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il dies a quo da cui decorre la prescrizione. Occorre anche tener presente che la giurisprudenza (cfr. C., Sez. V, 21/1/2003 n. 2862) ritiene, stante l'autonomia del reato fallimentare rispetto al reato societario che lo compone, la perseguibilità d'ufficio anche laddove il reato presupposto sia punibile a querela di parte.

Si pongono, quindi, essenzialmente due tipi di problemi a livello investigativo, vale a dire l'individuazione di uno dei reati societari previsti dalla norma e perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi, da un lato, e il nesso causale tra i reati stessi ed il dissesto.

Rispetto al primo punto si tratta, in genere, di rilevare se, attraverso condotte di maquillage contabile si siano artatamente create condizioni per occultare la perdita del capitale sociale, con

conseguenti eventi ulteriormente pregiudizievoli per gli interessi dei creditori causati dalla prosecuzione dell'attività in dispregio del disposto degli artt. 2247 e 2482 ter c.c.; al riguardo, pare necessaria una valutazione comparata degli ultimi bilanci di esercizio per individuare eventuali andamenti anomali di alcune specifiche poste finalizzati a occultare la perdita del capitale ovvero condotte distrattive. In particolare, ed esemplificativamente, è necessario che la curatela evidenzi ingiustificate oscillazioni dei valori di bilancio riferiti ad immobilizzazioni immateriali ovvero a partecipazioni non quotate; il tralaticio riporto in successive annualità delle medesime poste creditorie senza alcuna valutazione in termini di effettiva esigibilità; ingiustificate variazioni dei valori di magazzino, specie in presenza di violazione delle norme fiscali di riferimento; operazioni di rivalutazione del patrimonio netto; notevole incremento di volume d'affari accompagnato da flessione dei risultati di bilancio. Rileveranno anche la creazione di disponibilità occulte poi distratte, il mendacio che abbia consentito di ottenere finanziamenti utilizzati per scopi estranei all'attività di impresa etc.

Quanto al dissesto, il rispetto del principio di offensività impone la evidenziazione quantitativa dell'aggravio lesivo degli interessi dei creditori. In altri termini, ove per effetto del reato societario il dissesto non sia quantitativamente mutato in aumento ma sia stato solo spostato in avanti nel tempo, ancorché in termini di stretta causalità quel reato abbia determinato quel dissesto, nondimeno la bancarotta non pare configurabile.

10. Il fallimento cagionato con dolo.

L'art. 329 comma 2 lett. b) CCII (già art. 223 L. Fall.) delinea un reato di evento a forma libera in cui l'evento stesso è, naturalmente, il dissesto come fenomeno naturalistico quale presupposto materiale della successiva declaratoria di fallimento conseguente alle valutazioni del Tribunale.

Rileva, oltretutto il dissesto (vds. supra), anche l'aggravio del dissesto già esistente. Esso andrà considerato globalmente, vale a dire sull'intero passivo, e non già con riferimento a singole poste debitorie, salvo, in tal caso, che la diminuzione di passivo a compensazione e relativa ad altre voci sia dovuta a fattori indipendenti rispetto alla condotta che si assuma penalmente rilevante.

La condotta incriminata è descritta dalla locuzione "con dolo o per effetto di operazioni dolose". A titolo esemplificativo può farsi riferimento alla costituzione di una società allo scopo di commettere truffe, il cui caso tipico è l'acquisto di merce in frode ai fornitori dopo averne inizialmente carpito la fiducia; allo sviamento della clientela; alle condotte pregiudizievoli dell'avviamento; in passato, ai c.d. "caroselli IVA" in riferimento alle società intermediarie fittizie ontologicamente destinate all'insolvenza. E' indifferente, peraltro, che l'operazione dolosa integri o meno altro reato, venendo piuttosto sempre in rilievo, secondo la giurisprudenza, l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri degli amministratori a fini di profitto e in pregiudizio degli interessi patrimoniali della società, dei soci o dei creditori.

Di particolare rilievo, per la rilevanza casistica, è il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali. In tal senso la giurisprudenza (cfr. C. Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018 Rv. 273337) è costante nel ritenere che " in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare possono

consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali”.

11. La Bancarotta preferenziale.

La norma (art. 322 comma 3 CCI, già art. 216 comma 3 L.F.), di cui è presupposto logico l'insolvenza rapportata alla situazione debitoria complessiva, mira a garantire il rispetto del principio della par condicio creditorum, e l'ordine della loro soddisfazione sull'attivo fallimentare, ai sensi di cui all'art. 2741 comma primo del codice civile.

Trattasi del c.d. favoreggiamento dei creditori, di cui è espressione il dolo specifico richiesto. In tal senso, pacificamente, non risponderà di bancarotta preferenziale, proprio per difetto dell'elemento psicologico, colui il quale abbia soddisfatto taluno dei creditori al fine di scongiurare una istanza di fallimento. Al riguardo la Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014 Rv. 262904) ha precisato che in tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.

Eguale, il reato non si configura in caso di pagamento di crediti privilegiati, in presenza di risorse per soddisfare eventuali ulteriori crediti di pari grado, non essendovi in tal caso danno giuridicamente rilevante per i creditori non privilegiati.

E' da ritenersi che più pagamenti o più simulazioni di cause di prelazione, ove non contestuali, integrino, quali plurimi fatti di bancarotta, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 326 CCII (già 219 L. Fall.).

Per pagamento è da intendersi qualsiasi condotta produttiva di effetti estintivi sull'obbligazione, ivi compresi la c.d. datio in solutum (art. 1197 comma 2 codice civile) e la cessione di un credito in luogo di adempimento (art. 1198 codice civile). E' da ritenersi, invece, lecita ai sensi di cui all'art. 56 Legge Fallimentare la compensazione di debiti da parte del creditore del fallito. In tal caso, tuttavia, ove il credito nei confronti del fallito sia fittizio, la condotta del fallito (e del creditore concorrente) integrerà non il reato di bancarotta preferenziale ma quello, più grave, di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ragione dell'esposizione di una passività inesistente.

Problema particolare riguarda i compensi percepiti dal fallito in presenza di una situazione di decozione. Pare da escludersi, specie ove si tratti di società di persone, la configurabilità di ipotesi di reato ove si tratti di somme corrispondenti all'opera prestata e destinate a soddisfare le necessità di vita proprie o dei propri familiari. In tal senso pare doversi leggere anche C. Sez. 5 - , Sentenza n. 54512 del 08/10/2018 Rv. 275230 secondo la quale non sussiste il reato di bancarotta preferenziale qualora il fallito paghi il canone di locazione dell'abitazione familiare, essendo necessario, ai fini della violazione della "par condicio" dei creditori, che questi ultimi concorrano nella ripartizione

dell'attivo, mentre il rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione del fallito e della sua famiglia è preordinato al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita, ai sensi dell'art. 46, n. 1, legge fall. ed ha, pertanto, natura strettamente personale, restando estraneo al fallimento.

Al di fuori di tali casi, la condotta del fallito consistente nel ripagarsi dei propri crediti (ivi compresi i finanziamenti tramite operazioni di rimborso) verso la società costituisce, per la giurisprudenza prevalente, bancarotta fraudolenta per distrazione e non preferenziale. In tal senso, C. Sez. 5 -, Sentenza n. 14010 del 12/02/2020 Rv. 279103 secondo cui configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltretutto di capitali, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica.

Altra modalità di realizzazione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale è costituita dalla simulazione di titoli di prelazione. L'ipotesi differisce dall'esposizione di passività fittizie (che integra come detto la bancarotta per distrazione) per il fatto che presuppone l'effettività del debito; quindi, esemplificativamente, vengono in rilievo la artificiosa costituzione di pegno, di ipoteca o di privilegi chirografari a beneficio del creditore da favorirsi, nonché il caso in cui il creditore sia fatto fraudolentemente figurare tra i lavoratori subordinati dell'impresa.

Circa il problema della responsabilità in termini concorsuali del creditore favorito, è in generale da considerare che non esiste nel nostro ordinamento alcun obbligo per il creditore di rifiutare il pagamento di quanto a lui dovuto, tanto che l'art. 1186 codice civile lo legittima ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza di termine stabilito a favore del debitore, se questi è divenuto insolvente. E' quindi da escludersi che la mera conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore che richieda il pagamento del dovuto possa integrare il reato in questione. Diverso è invece il caso in cui il creditore sia stato partecipe dello scopo del fallito di favorirlo in danno di altri creditori e lo abbia determinato e rafforzato. Tale criterio, seguito in giurisprudenza, può tuttavia in concreto risultare di difficile applicazione, posto che non sempre pare agevole distinguere tra un richiedere lecito ed un penalmente rilevante determinare magari a mezzo solleciti. In ogni modo, la Cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014 Rv. 262905) ritiene, in generale, che "in tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. A livello casistico, inoltre, può segnalarsi il principio, reso da C. Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014 Ud. Rv. 262190, per cui concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore che, consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio, con riferimento alla

condotta di soci dell'impresa poi dichiarata fallita, i quali, in un momento successivo alla manifestazione dei segnali di decozione, avevano anticipato delle somme di denaro necessarie per consentire all'ente il compimento di un'operazione economica e ne avevano poi ottenuto l'immediata restituzione.

Non si pongono, invece, questioni particolari riguardo la incriminabilità a titolo di concorso del creditore che partecipi alla costituzione di un titolo di prelazione simulato o che, consapevole della fittizietà del titolo di prelazione e dello scopo di favorirlo, incassi le somme a lui versate in violazione della par condicio con gli altri creditori.

12. Il Ricorso abusivo al credito.

La norma di cui all'art. 325 CCII (già art. 218 L. Fall.) appare scarsamente coordinata con le altre disposizioni che regolano la materia posto che, in definitiva, la espressa enunciazione di tutti gli soggetti (oltre all'imprenditore fallito) che possono rispondere di tale reato (amministratori e direttori generali) contenuta nel testo riformulato si ricavava agevolmente dal combinato con l'art. 331 CCII (già art. 225 L. Fall.); in precedenza non era prevista l'indicazione tra i soggetti attivi dei liquidatori, peraltro in dottrina parificati agli amministratori; del reato possono, infine, essere chiamati a rispondere i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo o in accomandita semplice poi fallite nonché l'institore ex artt. 222 e 227 Legge Fallimentare. È inoltre con la riscrittura venuta meno la clausola di sussidiarietà prevista nell'originaria formulazione dell'art. 218 Legge Fallimentare.

Ratio dell'incriminazione è la tutela del patrimonio del creditore dal pericolo di inadempimento insito nella situazione, a lui ignota perché dissimulata, di insolvenza del debitore, oltretutto quella di impedire aggravio del dissesto.

La Giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione Sez. 5 Sentenza n. 25224 del 14/07/2020 Rv. 279451) è ormai stabilmente orientata nel senso che "Il reato di ricorso abusivo al credito richiede, per la sua configurabilità, che il soggetto al quale viene addebitato sia successivamente dichiarato fallito e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dalla data della dichiarazione di fallimento". Si è così superato un più risalente orientamento contrario (cfr. Cassazione Sez. I Sentenza n. 4021 del 22/7/1997, Rv. 208331) in base al quale, non ritenendosi necessaria la dichiarazione di fallimento per la configurabilità del reato di cui all'art. 218 Legge Fallimentare in forza dell'interpretazione letterale, il ricorso abusivo al credito veniva qualificato come reato commerciale e non come reato fallimentare. La condotta incriminata è a forma libera e consiste nel ricorrere, o nel continuare a ricorrere, al credito dissimulando lo stato di insolvenza; non rileva la previsione di eventuali garanzie né la finalità del credito. Integra il reato anche il silenzio maliziosamente serbato al fine di nascondere, sotto l'apparenza di normalità, uno stato che, se conosciuto, avrebbe ragionevolmente indotto controparte a rifiutare il credito. Tuttavia occorre pur sempre provare l'esistenza dell'insolvenza, non essendo di regola sufficiente la mera circostanza del rilascio di assegni post datati che, benché illegittima, costituisce prassi commerciale in sé non indicativa di particolari difficoltà patrimoniali.

Naturalmente, ove il ricorso al credito sia accompagnato dalla rappresentazione che ad esso potrà seguire la declaratoria di fallimento si verserà nella diversa ipotesi di cui all'art. 339 CCII (già

art. 223 comma 2 n. 2 L. Fall.) (bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose). Egualmente potrà ricorrere il reato di cui all'art. 339 CCII quando l'operazione venga concordata con il creditore a conoscenza della situazione dell'impresa, vale a dire in difetto di dissimulazione (cfr. Cassazione Sez. V, Sentenza n. 46689 del 30/6/2016 Rv. 268674)

Circa i rapporti con il reato di truffa la Cassazione ultima (Sez. 5 Sentenza n. 36985 del 24/06/2019 Rv. 277532) ha stabilito che "Il delitto di ricorso abusivo al credito, a seguito della eliminazione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 218 legge fall. per effetto dell'art. 32, comma 1, legge 28 dicembre 2005 n. 262, non concorre con il reato di truffa, il cui disvalore deve ritenersi assorbito in quello del reato fallimentare, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il delitto di cui all'art. 218 legge fall., in cui la condotta decettiva dell'imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, rispetto al delitto di truffa ha una più ampia oggettività giuridica, essendo volto a tutelare l'interesse pubblico dell'economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto attivo e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa di fallimento)."

13. Monitoraggio.

Le parti convengono circa l'opportunità di monitorare, a cadenze annuali o comunque in caso di ravvisata utilità, lo stato di attuazione del presente protocollo, anche mediante la convocazione di apposite riunioni finalizzate a individuare eventuali soluzioni modificative o integrative.

Massa, 20 ottobre 2022

Il Presidente del Tribunale di Massa
(Dott. Paolo Puzone)

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Massa
(Dott. Piero Capizzoto)

Il Comandante Provinciale GdF Massa Carrara
(Col. Gabriele Di Guglielmo)

Il Direttore Agenzie Entrate Massa Carrara
(Dott. Vincenzo Pantisano)

Il Direttore dell'INPS di Massa Carrara
(Dott. Fabio Saponara)

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Camera di Commercio Toscana Nord Ovest
(Dott. Alessandra Bruni)

Il Presidente Associazione Concorsualisti Massa Carrara
(Avv. Davide Cagetti)

Allegati:

- 1) Modello di Informativa ex art. 130 comma 1 CCII (c.d. Pre-Relazione);
- 2) Modello di Linee Guida per la Relazione ex art. 130 comma 4 CCII (Relazione di curatela fallimentare);
- 3) Modello di prima delega indagini;
- 4) Modello segnalazione ex art. 38 CCII;
- 5) Modello ricorso per dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale.